



Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3560 del 15/09/2026

Proposta n. SERVPERS 5296/2026

Oggetto: CONCESSIONE DEI PERMESSI GIORNALIERI IN MODALITA' "AD ORE" AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 33 LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AL DIPENDENTE MATRICOLA 1843.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati art. 4, comma 2. D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa (comma 2);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 333/2024 e ss.mm.ii, con la quale si è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente e il decreto sindacale n 34/2024, che assegna alla Dott.ssa Nunziata Gabriele la dirigenza del I Settore;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2502 del 25/06/2025 con la quale è stato rinnovato, al Dott. Elio Messineo, l'incarico di E.Q. di tipo A per il servizio 04 di Gestione del Personale, a decorrere dal 1° Luglio 2026 e fino al 30 Giugno 2027;
- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 61023 del 13/07/2026, di conferimento, per il periodo dal 17 luglio al 30 settembre 2026, salvo proroga, al Dott. Elio Messineo, Funzionario Responsabile E.Q. - di incarico di delega di funzioni dirigenziali per il I^ Settore – Servizio Gestione del Personale;

Considerato che:

- con Legge n. 104 del 05.02.1992 il legislatore statale ha emanato disposizioni in materia di tutela dei portatori di handicap;
- nell'ambito delle agevolazioni previste dalla succitata legge a sostegno dei soggetti portatori di handicap, l'art. 24 comma 1° lett. a) della legge 183 del 04/11/2010 ha sostituito il testo dell'art. 33, comma 3°, della legge n. 104/92., prevedendo che a condizione che la persona in situazione di handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero, entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure, siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa;

- l'art. 24 della legge 183 del 04/11/10 ha modificato, inoltre, l'art. 20, comma 1°, della legge n. 53 del 2000, eliminando i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza, quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi da parte dei beneficiari in caso di non convivenza con il familiare disabile;
- con il nuovo D.Lgs. n. 105/2022, è stato riformulato il novellato del comma 3, art. 33, legge 104/1992, eliminando il principio del "referente unico" per l'assistenza al familiare con disabilità grave, fermo restando l'utilizzo alternato e comunque il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese, concedendo a **più lavoratori** aventi diritto la possibilità di richiedere l'autorizzazione per accedere alla fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992, al fine di assistere la stessa persona con disabilità grave, distribuendo in tal modo il carico di cura.

Vista la richiesta del dipendente matricola 1843, assunta in data 14/09/2026 al protocollo dell'Ente al n. 77874, intesa a fruire in base alle disposizioni contenute nella Legge 104/92 e ss.mm.ii., di 18 ore al mese, al fine di assistere il proprio parente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii., come da verbale del Centro Medico Legale INPS di Trapani del 23/09/2025, con revisione nel mese di settembre 2027;

Preso atto che nella domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge 104/92 trasmessa con la sopra citata nota, il dipendente, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento del Personale, ha dichiarato, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alle notizie e fatti dichiarati, che:

- intende prestare assistenza al parente portatore di handicap grave;
- il rapporto di parentela è di **primo grado**;
- nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto;
- l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

Dato atto che i permessi di cui all'art.33, comma 3°, della Legge 104/92 sono utili ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio (art.19 c.6° CCNL Comparto Enti Locali del 06/07/95, circolare Funzione Pubblica n. 208/225 e circolare Inpdap n.35 del 10/07/2000).

Ritenuto, in relazione alla documentazione acquisita agli atti di ufficio, che ricorrono i presupposti per il riconoscimento al dipendente matricola 1848 dei benefici dell'ex art. 33, comma 3° Legge 104/92, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 105/2022;

Atteso che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come recepita in Sicilia con la L. R. n. 7 del 21/05/2019, all'art. 6 e di cui al codice di comportamento approvato con delibera di G.C. n. 533 del 28/12/2023;

Visti:

- la disciplina dei controlli interni di cui al Regolamento, giusta delibera consiliare n. 124/2022;

Atteso che i firmatari della presente determina non incorrono in nessuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della legge n. 241/1990, nonché del Codice di comportamento vigente nell'Ente;

Accertata la competenza ad adottare la presente determinazione come in effetti si adotta in virtù della delega di funzioni conferita con determinazione dirigenziale n. 14 del 09/01/2023;

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Zichittella

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TITOLARE DI E.Q.
(giusta delega di funzioni dirigenziali prot. n. 61023 del 13/07/2026)

DETERMINA

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

Determ. n. 3560 del 15/09/2026 pag. 2/3

1. Prendere atto:

- della richiesta del dipendente matricola 1843, acclarata in data 14/09/2026 al prot. dell'Ente n. 77874, inoltrata ai fini della concessione dei **permessi "ad ore"**, ai sensi del comma 3 art. 33 legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni e della documentazione ivi allegata, agli atti d'ufficio;
- delle dichiarazioni rese, ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, dal dipendente de quo;

2. Autorizzare il dipendente matricola 1843 alla fruizione dei permessi previsti dal comma 3 art. 33 Legge n. 104/92 e ss.mm.ii., in modalità **"ad ore"** nel limite di **"18 ore mensili"**;

3. Dare atto che:

- i permessi di cui all'art.33, comma 3°, della Legge 104/92 sono utili ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio (art.19 c.6° CCNL Comparto Enti Locali del 06/07/95, circolare Funzione Pubblica n. 208/225 e circolare Inpdap n.35 del 10/07/2000);
- il dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;

4. Dare comunicazione dell'adozione della presente determina, al dipendente interessato, alla Dirigenza da cui lo stesso funzionalmente dipendente ed agli uffici coinvolti;

5. Dare atto che la presente determinazione:

- giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08/04/2016 è redatta in sola modalità elettronica;
- verrà pubblicata automaticamente all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale di questo Ente.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 15/09/2026

Sottoscritta dal Dirigente



MESSINEO ELIO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 15/09/2026